

N. 00948/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00930/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 930 del 2005 proposto da Filomena Pellegrini, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Carpani e presso la stessa elettivamente domiciliata in Bologna, piazza Aldrovandi n. 3;

contro

l'Agenzia del Demanio di Bologna e l'Agenzia del Demanio di Piacenza, in persona dei legali rappresentanti in carica, difese e rappresentate dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria *ex lege*; Comune di Salsomaggiore Terme;

per l'annullamento

della nota prot. n. 12823 in data 27 maggio 2005, a firma del Direttore dell'Agenzia del Demanio sede di Bologna, recante il rigetto dell'istanza - presentata dalla ricorrente in data 10 dicembre 2004 - di cessione a titolo oneroso della proprietà dell'area identificata nella domanda

medesima o di mantenimento dell'opera ai sensi dell'art. 32, comma 14, del decreto-legge n. 269/2003.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia del Demanio di Bologna e dell'Agenzia del Demanio di Piacenza;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Udito, per la ricorrente, alla pubblica udienza del 25 settembre 2014 il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Allo scopo di fruire del condono edilizio di cui all'art. 32, comma 25 e segg., del decreto-legge n. 269 del 2003 relativamente ad opera abusiva realizzata in area demaniale ricompresa nel territorio del Comune di Salsomaggiore Terme, la ricorrente chiedeva all'Agenzia del Demanio la cessione della proprietà della porzione di area interessata dall'abuso o, in via subordinata, il riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sul suolo statale, così come previsto dall'art. 32, comma 14 e segg., del decreto-legge n. 269 del 2003. Adducendo, però, che l'area in questione appartiene, in particolare, al demanio fluviale, l'Agenzia del Demanio – sede di Bologna – opponeva la sussistenza di una ragione ostativa in tal senso espressamente stabilita dalla legge e rigettava quindi l'istanza (v. nota prot. n. 12823 in data 27 maggio 2005).

Avverso il provvedimento di diniego ha proposto impugnativa l'interessata. Assume illegittima la determinazione dell'Amministrazione

statale, in quanto erroneamente fondata su di un'appartenenza al demanio fluviale che la stessa Agenzia del Demanio aveva in precedenza escluso pronunciandosi per il carattere sì demaniale, ma non inerente il settore "fluviale", della relativa area. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto impugnato.

Si sono costituite in giudizio l'Agenzia del Demanio di Bologna e l'Agenzia del Demanio di Piacenza, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.

Dichiarata la perenzione del ricorso con decreto n. 1633 del 4 dicembre 2012, il Presidente del Tribunale ha successivamente revocato il decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'all. 3 al d.lgs. n. 104 del 2010, e ha disposto la reinscrizione della causa sul ruolo di merito (v. decreto n. 441 in data 9 maggio 2013).

All'udienza del 25 settembre 2014, ascoltato il rappresentante della ricorrente, la causa è passata in decisione.

Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dall'Avvocatura dello Stato. Va infatti ricordato che sono devoluti alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi che, sebbene non costituiscano esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, riguardano in ogni caso l'utilizzazione del demanio idrico incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque (v. Cass. civ., Sez. un., 17 aprile 2009 n. 9149), con la conseguenza che rientrano nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche anche le dispute circa l'appartenenza o meno di date aree al demanio fluviale

quando le determinazioni censurate attengono ad interventi o misure idonei ad interferire con la tutela delle acque pubbliche (v. TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20 marzo 2014 n. 432).

Ne scaturisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, in quanto la lite ha ad oggetto un diniego di cessione di area motivato con la sua ascrivibilità al demanio fluviale, quindi concerne atto che, per essere comunque emesso a protezione delle acque demaniali, soggiace alla giurisdizione del giudice investito della cognizione delle controversie in materia di acque pubbliche.

Le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente, e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a controversia devoluta alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2014, con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente, Estensore

Laura Marzano, Primo Referendario

Marco Poppi, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)